

FAMIGLIE IN TRIBUNALE

Analisi e casi di studio
in una prospettiva
multidisciplinare

A CURA DI ROBERTA SCAGLIARINI, CATIA PICHIERRI,
MARIA CINQUE E DANIELA BARNI



*Strumenti per il lavoro
psico-sociale ed educativo*

FrancoAngeli

Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con **Adobe Acrobat Reader**



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile **con Adobe Digital Editions**.

Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella homepage al servizio "Informatemi" per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

FAMIGLIE IN TRIBUNALE

**Analisi e casi di studio
in una prospettiva
multidisciplinare**

**A CURA DI ROBERTA SCAGLIARINI, CATIA PICHIERRI,
MARIA CINQUE E DANIELA BARNI**

***Strumenti per il lavoro
psico-sociale ed educativo***

FrancoAngeli

Grafica della copertina: *Elena Pellegrini*

Copyright © 2024 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy

ISBN 9788835165286

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

Indice

Prefazione , di <i>Guglielmo Gulotta</i>	pag.	7
Introduzione , di <i>Tiziana Di Tullio</i>	»	11
1. Giustizia e ingiustizie familiari: un'analisi multidisciplinare , di <i>Catia Pichierri, Maria Cinque, Daniela Barni, Roberta Scagliarini</i>	»	15
2. La consulenza tecnica di ufficio nei casi di ipotesi di ostacolo al diritto alla bigenitorialità del figlio , di <i>Giovanni Battista Camerini, Marco Pingitore</i>	»	24
3. La valutazione preliminare nell'intervento clinico con la famiglia separata. La famiglia di Mirta e Filippo , di <i>Roberta Scagliarini</i>	»	38
4. Conflittualità nella coppia e disabilità del figlio minore: le famiglie di fronte a una doppia sfida , di <i>Maria Cinque, Camilla Brigida</i>	»	53
5. Maltrattamento e abuso a danno dei figli: effetti psicopatologici del trauma , di <i>Ilario Mammone, Rosario Capo, Francesco Maria Carissimo, Stefano Terenzi, Aureliano Pacciolla</i>	»	68
6. L'intervento sul trauma in età evolutiva , di <i>Stefano Terenzi, Rosario Capo, Ilario Mammone, Francesco Maria Carissimo</i>	»	93

7. L'ascolto del minore vittima del reato, di <i>Paolo Camporini</i>	pag. 115
8. L'allontanamento del minore dal corpo familiare: sanare vecchie ferite con il rischio di aprirne di nuove, di <i>Daniela Barni, Fabio Valerini</i>	» 134
9. Allontanamento del minore: prassi e conseguenze, di <i>Catia Pichierrì</i>	» 150
10. Famiglie fuori dal Tribunale: l'intervento sociale in buone pratiche, di <i>Annunziata Bartolomei</i>	» 184
11. Caso di supporto sociale alla famiglia, di <i>Valeria Auteri</i>	» 204
12. La sottrazione internazionale dei minori, di <i>Paolo Bruno</i>	» 223
13. Casi pratici di sottrazione internazionale di minore, di <i>Laura Cossar</i>	» 250
14. Minori stranieri non accompagnati: mondi che oscillano tra integrazione sociale e legame con il paese di origine, di <i>Chiara Ingenito, Daria De Luca</i>	» 259
Conclusioni	» 287
Bibliografia	» 293
Gli autori	» 319

Prefazione

Il titolo del volume, *Famiglie in Tribunale*, è abbastanza significativo e c'è da domandarsi perché le questioni familiari dovrebbero interessare avvocati, psicologi, assistenti sociali e Magistrati.

Di solito nelle famiglie i problemi vengono discussi e gestiti in casa: c'è il marito prepotente, la moglie puntigliosa, il figlio disobbediente, la figlia che vuole fare di testa sua... ce n'è per tutti i gusti e, solitamente, in un modo o nell'altro si continua a vivere.

Se gli autori di questo interessante libro si mettessero in una tavola rotonda a dirci com'era la loro famiglia troveremmo di tutto e di più, come diceva una famosa pubblicità, tante cose diverse: oppressioni, ricatti, tradimenti, punizioni... Eppure, queste persone oggi sono autori di articoli e di capitoli così importanti in questo libro. Perché? Per come? Alla fine, se guardiamo alla nostra vita con lo specchietto retrovisore, ci rendiamo conto che avrebbe potuto essere molto diversa.

Mio padre, che era nato a Catania, fece il triennio universitario a Catania ma poi lì non c'era il biennio di ingegneria e si laureò a Roma. Mia madre era nata a Portici, suo padre lavorava per le ferrovie e così si spostava di luogo in luogo. A Roma conobbe mio padre, si sposarono credo nel 1938 e mio padre durante l'entrata in guerra, poiché era ingegnere, poteva scegliere di andare in Cirenaica, una nostra colonia in Germania, dove servivano ingegneri per costruire armi, oppure a Milano. Scelse Milano, dove io poi nel luglio 1939 nacqui. Lui era ingegnere in un ente parastatale, mia madre casalinga.

Nel momento in cui era sul letto di morte, io gli ponevo una domanda retorica: "Ma se tu avessi scelto di andare in Cirenaica, ci avrebbero cacciati a pedate, come poi è successo? E a Berlino, forse, saremmo morti sotto i bombardamenti?". Anch'io, nel mio piccolo, mi ricordo che a Milano ci rifugiavamo in cantina, quando gli alleati bombardavano le città, e mi

ricordo che fui sfollato a Bratto, non so perché, e a Pegli perché mio zio, il fratello di mio padre, era un alto ufficiale del porto di Genova dove poi in pensione andò come Generale e Comandante del porto di Imperia.

Noi siamo la nostra famiglia, e se mi domando quanto di me sono io, mi rendo conto dell'imprinting che essa ha prodotto. D'altronde, mi chiamo Guglielmo, come mio nonno che era un chirurgo: anche a me interessa guardare dentro le persone, magari per farle stare meglio, ma senza sangue che quello mi fa impressione. Forse per questo ho scelto di fare lo psicologo e, quindi, di lavorare con parole e sentimenti anziché con il bisturi.

La guerra avrebbe potuto cambiare le nostre vite ma noi siamo rimasti insieme, mio padre e mia madre hanno avuto un'onorificenza – l'encomio solenne – per aver partecipato alla resistenza: mia madre mi raccontava che nella sua spavalderia, aveva solo 21 anni più di me, nella mia bicicletta mi metteva la radio in modo che i tedeschi, durante i numerosi posti di blocco, quando guardavano vedevano la bicicletta di un bambino. Era una radio con cui facevano delle comunicazioni della Resistenza, forse con gli alleati. No, non era un'epoca in cui si andava in Tribunale per le questioni... era un lusso che non si aveva.

Adesso noi affidiamo spesso le discussioni di casa a un Giudice, il quale talvolta ne sa poco di dinamiche familiari, però ha il potere di decidere. Sì, c'è un diritto di famiglia e adesso ci sarà, d'ora in poi, un Tribunale di Famiglia con giudici specializzati, ma cosa vuol dire? Che fanno solo quello? È una specializzazione? La loro formazione, sì, c'è da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, ma è rapsodica e non per molti, un centinaio alla volta. Si consideri che, già solo da una rapida ricerca su Google Scholar, uno dei principali motori di ricerca della letteratura scientifica internazionale a nostra disposizione, il termine *Psychology and family* viene citato 3.180.000 volte, di cui 60.900 nell'ultimo anno. Senza contare poi che ci sono riviste specifiche che indagano la conflittualità familiare e i casi in cui questa si trasforma in violenza (ad esempio, il *Journal of Family Violence* e il *Juvenile and Family Court Journal*). Eppure, ancora non c'è una formazione specialistica e le banche dati messe a disposizione non si conoscono. Così ci si imbatte, spesso, in consulenze tecniche d'ufficio e perizie che si muovono tra due poli: l'essere sciatte o l'essere prolisse.

E poi, che cosa dobbiamo insegnare loro? Noi che ci occupiamo di queste cose, le studiamo tanto. Le famiglie di adesso, con tutta la psicologia e la psicoanalisi che abbiamo alle spalle, sono migliori di quelle dei nostri padri o dei nostri nonni? Mah, non so. Eppure, dal complesso di Edipo siamo guariti, visto che la psicoanalisi è tramontata...

Avere trovato delle dinamiche familiari, averle studiate e aver capito che quello che conta non sono tanto le caratteristiche delle persone ma le relazioni, è servito a migliorare le cose?

Ci si sposa poco (nel 2020 ci sono stati 69.743 matrimoni, meno della metà rispetto al 2019¹), ci si separa e si divorzia molto (nel 2020 ci sono stati 15.467 divorzi consensuali²) e gli affidamenti sono fatti normalmente alle madri.

Cosa vuol dire tutto questo? Che, diciamo... più di un secolo di psicologia non ha migliorato l'esistenza familiare: "i figli so' figli" si sente in Filomena Marturano. È vero, sono figli. Vanno custoditi, curati, aiutati; ci lamentiamo se il mondo è diventato difficile, ma i ventenni di quando sono nato andavano in guerra.

Per parte mia, sono spesso chiamato a dare dei pareri *pro veritate* e così ho modo di vedere che, oggi, avvocati sia in campo penale che in campo civile, ma soprattutto in campo civile e familiare, ritengono utile, nell'interesse dei loro assistiti, produrre opinioni sincere e fondate di persona che è terza, come dovrebbe essere il Giudice, di fronte alle vicende di cui stanno soffrendo.

Per questo mi capita allora di analizzare un caso in cui una madre non riesce più a incontrare le figlie perché ritenuta non idonea dal punto di vista delle capacità genitoriali, ma poi di fatto è collocataria di una seconda figlia avuta da altro matrimonio e quindi non si comprende la discrasia di valutazione tra i due minori, oppure mi si richiede di valutare il caso di un padre estromesso dalla vita dei figli senza giustificato motivo, o ancora situazioni in cui mi viene chiesto di riferire quale sia il migliore calendario di frequentazione dei genitori con i figli per la tutela del loro sacrosanto diritto di mantenere rapporti con entrambi i genitori. Vicende, queste, che riguardano i rapporti umani, le discussioni tra marito e moglie, quelle che, come ho detto, un tempo, si risolvevano tra le mura di casa. Cosa è cambiato? Come siamo cambiati noi, con il passare del tempo, e come sono cambiate le dinamiche relazionali e famigliari? Come possiamo, noi che lavoriamo in quest'ambito, decidere come sia meglio agire e cosa sia maggiormente tutelante soprattutto per i figli?

Questo libro offre delle soluzioni, per questo sarà utile leggerlo. È stato utile anche a me per comprendere meglio le dinamiche che intervengono nei rapporti interpersonali.

Avv. Prof. Guglielmo Gulotta

1. Dati ISTAT del 21 febbraio 2022.

2. *Ibidem*.

Introduzione

La recente legge di riforma della giustizia civile ha previsto, tra le varie novità legislative, l'istituzione di un "Tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie"¹.

La riforma è approdata in Italia dopo una lunghissima discussione sull'efficienza del nostro processo civile e dei servizi a sostegno della genitorialità e dei minori al centro delle conflittualità intrafamiliari.

Lo spirito riformatore che ha guidato il legislatore è frutto di una presa di coscienza da parte delle istituzioni, anche europee, di fronte alle numerosissime istanze degli addetti ai lavori e delle associazioni di categoria che per anni hanno lamentato procedure giudiziarie farraginose e tempi non rispettosi dell'interesse delle parti coinvolte (le famiglie), con la finalità di giungere finalmente a una riforma che garantisca maggior efficienza al sistema giudiziario.

La stessa nuova denominazione, Tribunale delle "famiglie", presenta un plurale inclusivo e al passo con i tempi. Qualsiasi struttura il nuovo organo avrà, dovrà essere un luogo – in senso figurato – ove ci si reca per rendere conto del proprio operato e della propria condotta e per essere giudicati e, quando si tratta di affetti, la materia risulta sempre molto complessa e delicata. Le questioni che interessano la sfera familiare e i minori riguardano diritti costituzionalmente garantiti e i procedimenti che ora sono divisi tra

1. La riforma del processo civile è stata inizialmente delineata dalla L. 206/2021, contenente delega al Governo, ed entrata in vigore il 24 dicembre 2021 con il titolo "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata" e pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 292 del 9.12.2021. Tale intervento normativo prevede la sua attuazione in diversi momenti temporali.

competenze diverse, con la riforma saranno riuniti in un'unica struttura omogenea e specializzata.

Tra le novità introdotte dalla riforma ci si riferisce specificamente a un progetto di “piano genitoriale” in caso di separazione e di divorzio, modulando l'esercizio delle responsabilità dei coniugi. Pur non essendo una definizione perfettamente aderente ai contesti familiari interessati nei procedimenti, perché normalmente il “piano genitoriale” richiama il concetto di accordo tra genitori che spesso non c'è, appare tuttavia di cruciale importanza ai fini della ricomposizione delle relazioni affettive e dell'interesse dei minori coinvolti in un'ottica, oramai prevalente, di rafforzamento dello strumento della mediazione.

Senza volersi soffermare sulle varie modifiche attuate dalla novella riforma all'assetto generale del diritto di famiglia e delle sue procedure, aspetti questi che non verranno affrontati nel presente manuale, emergono delle disposizioni, di carattere precettivo volte a trovare applicazione in tutti i procedimenti che verranno instaurati a partire dal 22 giugno 2022 e che sono di estrema delicatezza e interessano i minori in primo luogo. Basti solo pensare all'allontanamento urgente di un minore dalla famiglia d'origine disposto dalle forze dell'ordine o dai servizi sociali di fronte a situazioni di grave pregiudizio per il bambino (art. 403 c.c.)². La giurisprudenza familiare ci insegna che sicuramente lo strumento più utilizzato in caso di insolubile conflittualità genitoriale rimane quello dell'affidamento del minore ai servizi sociali quando si verificano le condizioni, ossia quando questo risulti essere l'*extrema ratio* nella scelta degli interventi. L'allontanamento dalla famiglia d'origine e l'affidamento a terzi rimane purtroppo, ancora oggi, la strada più facile da scegliere ma anche quella più pericolosa tra le misure di protezione del minore: sia per il protrarsi del suo utilizzo *sine die*, sia per le conseguenze nella formazione dell'identità personale del bambino, laddove i vincoli familiari siano riconosciuti come costitutivi dell'identità stessa.

L'intento principale del presente manuale è appunto quello di raccontare cosa succede alle famiglie “interrotte”, cioè quelle famiglie le cui fragilità hanno interrotto il sano rapporto tra i membri della stessa e hanno visto i loro legami rappresentati e giudicati in un'aula di tribunale. Come affrontare una simile esperienza soprattutto quando lo Stato non viene percepito come alleato per superare le difficoltà del momento, ma anzi diventa esso stesso reo nella lacerazione dei rapporti?

L'accompagnamento dei bambini e delle famiglie che versano in situazioni familiari critiche “dovrebbe” essere volto a prevenire la misura estre-

2. Per un approfondimento, si veda Cecchella (2022).

ma della disgregazione del nucleo familiare conseguente all'allontanamento del minore, mediante l'attivazione di strumenti di sostegno psicosociale ed economico destinati a salvaguardare – laddove possibile – l'unità della famiglia e il benessere di tutti i suoi membri.

I casi giudiziari di allontanamento del minore dalla propria famiglia sono sempre più numerosi, alcuni dei quali sono stati raccontati nel presente manuale e presentano quale comune denominatore un progetto non riuscito o, molto spesso, del tutto assente. Cosa non ha funzionato? Una delle risposte risiede nella mancanza di confronto e di collaborazione attiva tra gli specialisti e nelle lungaggini processuali: *tempo* e *corresponsabilità* sono dunque le due parole chiave nei processi di tutela. Per questa ragione, gli strumenti di prevenzione e sostegno devono necessariamente essere applicati attraverso “buone pratiche collaborative” come dispone la stessa riforma “Cartabia” (dal nome della Ministra della Giustizia che ha promosso la riforma). A chiederlo sono stati anche gli stessi soggetti e attori istituzionali coinvolti nei procedimenti familiari, consci del fatto che occorre disporre di strumenti di comprensione e modelli operativi comuni alle diverse professionalità preposte alla tutela, tali da creare una sinergia positiva a beneficio dei destinatari.

Partendo da questa fondamentale premessa, si comprende quanto sia importante un corretto uso delle prassi di presa in carico delle famiglie fragili e l'elaborazione del già richiamato piano genitoriale che tenga conto, durante ogni fase dell'attuazione dello stesso, del percorso di formazione dell'identità personale del minore. Ogni strappo e lacerazione di questa costruzione deve essere necessariamente riparato e ricomposto, sia dentro che fuori il Tribunale. Ciò al fine di trovare un compromesso, quello che tecnicamente viene chiamato l'“indice di mediabilità”, perché in un “muro contro muro” a rimetterci è sempre il minore conteso.

Anche il Parlamento europeo il 5 aprile 2022 ha approvato una risoluzione³ in cui raccomanda a tutti gli Stati membri di avere un approccio collegiale e multidisciplinare nella tutela dei diritti del minore, istituendo servizi di sostegno all'infanzia facilmente accessibili anche all'interno dei tribunali tramite professionisti qualificati come medici, psicologi, neuropsichiatri infantili, assistenti sociali... in sostanza di avere una giustizia “a misura di bambino”.

In linea con le indicazioni europee, alcune Regioni hanno adottato nei loro tribunali approcci multidisciplinari *ad hoc*, facendo interagire psicolo-

3. Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 sulla tutela dei diritti dei minori nei procedimenti di diritto civile, amministrativo e di famiglia (2021/2060(INI)).

gi con avvocati al fine smaltire i fascicoli giacenti da tempo e trovare forme di conciliazione tra le parti. Peraltro, con successo.

Un giusto processo deve quindi poter articolarsi in un discorso di giustizia intesa come “pensare e lavorare insieme” al fine esclusivo della tutela dei minori e delle famiglie.

Tale approccio rappresenta il *leitmotiv* del progetto di formazione della figura dell'esperto nelle relazioni familiari⁴ e mira sostanzialmente a rafforzare tre aspetti della tutela: l'ascolto del bambino, ancora troppo spesso ritenuto incapace di conoscere ed esprimere propri desideri e bisogni; il sostegno ai genitori, cui restituire capacità educative, anche quando residuali; e la valorizzazione dell'équipe dei professionisti titolati a seguire i processi di presa in carico del disagio familiare secondo un criterio di collegialità e multidisciplinarietà.

Il “fattore tempo” poi costituisce la punta dell'iceberg nel sistema: monitorare l'esecuzione dei progetti di affidamento dei minori e i tempi di risoluzione delle controversie familiari è indiscutibilmente dovere di uno Stato tutelante. Bisogna permettere al bambino di costruirsi un senso di appartenenza e di sicurezza e non dimenticarsi che dietro a un fascicolo c'è sempre un bambino che aspetta.

Dott.ssa Tiziana Di Tullio

4. Master in “Formazione dell'esperto nelle relazioni familiari. La tutela dei nuclei familiari fragili” – Università Lumsa di Roma.

1. Giustizia e ingiustizie familiari: un'analisi multidisciplinare

di Catia Pichierri, Maria Cinque, Daniela Barni,
Roberta Scagliarini

Quella che le autrici e gli autori di questo volume preferiscono definire con il nome di “fragilità delle relazioni familiari” rappresenta sicuramente una questione che riguarda non solo i professionisti del settore che vogliono approcciarsi al mondo del sostegno e della tutela delle famiglie in difficoltà, ma coinvolge l'intera società civile.

È infatti evidente come il sistema familiare si sia, negli ultimi anni, modificato nel proprio assetto e quella che un tempo rappresentava una realtà ben cristallizzata, apparentemente solida e rassicurante, oggi risente enormemente di quella che il noto sociologo Zygmunt Bauman (2003) definisce “la fluidità dei rapporti” nella “modernità liquida”.

Dal periodo fascista fino alla Legge del 19 maggio 1975, n. 151, nota sotto il nome di “riforma del diritto di famiglia”, la famiglia si caratterizzava con una rigida struttura gerarchica in cui, al vertice, vi si trovava il suo capostipite, ossia il cosiddetto *pater familias* e tutti gli altri componenti a lui, in qualche modo, legati e subordinati. Non vi era alcuna parità coniugale, cosa questa conquistata solo con l'avvento della Carta Costituzionale prima e la riforma del diritto di famiglia dopo. Eppure, da allora, la realtà familiare si è velocemente evoluta: per una coppia moderna sarebbe infatti impensabile che sia solo l'uomo, marito e padre, a poter decidere, per esempio, il luogo in cui fissare la “stabile dimora” della famiglia.

La peculiarità delle relazioni genitoriali, come avvertite dalla collettività e disciplinate fino a pochi anni or sono, portavano a seguito della separazione coniugale o interruzione della convivenza *more uxorio* all'affidamento della prole alla madre, mentre i padri venivano relegati in uno spazio enormemente compresso avendo il riconoscimento di ben pochi diritti sui figli nell'ambito dell'esercizio della genitorialità. Ciò era comunque corrispondente a un sistema familiare in cui i genitori avevano ruoli ben distinti in seno alla famiglia: l'uomo infatti, marito e padre, si dedica-

va quasi esclusivamente al lavoro e alla carriera mentre era la donna, moglie e madre, spesso casalinga, che rivestiva il ruolo di cura e assistenza dei figli.

Non si può non constatare che a oggi i rapporti familiari sono enormemente cambiati così come l'assetto giuridico sotteso alla realtà familiare: di fatto il padre non è più dedito in via esclusiva al lavoro, delegando ogni mansione di accudimento alla madre la quale, a sua volta, non è più "l'angelo del focolare", ossia colei che aspettava l'uomo di casa per servirlo e mostrare la propria bravura nel riassetto dell'ambiente domestico.

A rispecchiare questo cambiamento sociale epocale basti pensare che di recente, per la prima volta nella storia politica italiana, è stata nominata una Presidente del Consiglio donna.

Il cambiamento del comune sentire, in conformità con le indicazioni pervenute anche dall'Europa, ha quindi determinato, gradualmente, un assetto normativo che negli anni è stato più volte interessato da importanti riforme volte a riconoscere la parità reciproca dei coniugi, da un lato, e la parità tra i genitori rispetto ai figli, dall'altro.

Solo nel 2006, con l'introduzione della Legge n. 54, nota sotto il nome di "legge sull'affido condiviso", i padri sono riusciti a recuperare un ruolo genitoriale non relegato al solo mantenimento economico dei figli e delle figlie anche dopo la separazione coniugale. Ma è solo di recente, con la riforma introdotta dal decreto cosiddetto "filiazione" del 2013 n. 154, che i minori hanno conseguito una sostanziale uguaglianza in seno alla famiglia: in forza della suindicata normativa i minori, sia quelli nati all'interno del matrimonio che gli altri nati fuori dal contesto matrimoniale, sono titolari di pari diritti nei confronti dei propri genitori. Con la suindicata riforma il legislatore ha infatti cercato di conferire, all'architettura normativa che si occupa dei diritti dei membri della famiglia in quanto tali, una visione puerocentrica della stessa e in cui, quindi, il minore fosse al centro della tutela come soggetto debole e conseguentemente bisognoso di essere coinvolto attivamente in tutti i provvedimenti che lo riguardano.

Oggi finalmente, quantomeno sulla carta, sono i minori a essere posti al centro di ogni scelta genitoriale e giudiziale: in altre parole, l'interesse superiore del minore è il faro cui dovrebbe puntare ogni scelta dell'adulto. Una vera e propria rivoluzione copernicana con cui si è passati rapidamente dal vecchio concetto di "patria potestà" a quello prima di "potestà genitoriale", fino a raggiungere oggi quello di "responsabilità genitoriale": locuzione questa che ha inteso valorizzare che il fine dell'adempimento degli obblighi dei genitori sia quello di garantire la sana ed equilibrata crescita psicofisica dei figli e delle figlie.

La responsabilità sta proprio a significare un *munus* ossia una funzione che consiste nel diritto-dovere, nel dono-debito, dei genitori di far crescere, educare e assistere, sia materialmente che spiritualmente, il minore il cui benessere psicofisico e l'armoniosa crescita sono posti quale principale obiettivo.

In tale ottica si è altresì inserita l'obbligatorietà dell'ascolto del minore di età dodicenne o infradodicenne, se capace di discernimento, quale presupposto di validità di qualsivoglia provvedimento giudiziale che lo coinvolga e ciò salvo che sia ritenuto pregiudizievole per il minore o superfluo dal giudice medesimo.

Non di minore importanza sono i più recenti interventi legislativi volti a disciplinare l'unione di una coppia i cui membri appartengano allo stesso sesso, le cosiddette "unioni civili", così come le convivenze di fatto. Da ultimo, si assiste da parte di diversi tribunali italiani alla legittimazione del riconoscimento a un bambino di due genitori del medesimo sesso. Orbene, anche su questo tema si è dato prova, non senza orientamenti diversi, del graduale cambiamento di sensibilità verso l'inclusione, rispetto a chi, fino a pochissimi anni fa, avrebbe rischiato di essere emarginato e discriminato.

È evidente che in tale contesto di cambiamento in cui le differenze individuali sono maggiormente rispettate, quantomeno formalmente, rispetto al passato, occorre rivisitare il sistema sociale-politico-giuridico che fin dal periodo fascista è posto a tutela delle famiglie e in particolare dei minori di età che, in quell'epoca, venivano attenzionati dalle Istituzioni poiché deprivati della famiglia d'origine in quanto orfani di guerra oppure poiché i genitori non erano in grado di educarli in modo adeguato.

È altresì evidente che quanto veniva concepito come strumento di educazione del minore appena cinquant'anni or sono, oggi possa configurarsi, grazie soprattutto alle scienze psicologiche e pedagogiche che si sono andate via via formando, in reati quali l'abuso dei mezzi di correzione quando non addirittura quelli di maltrattamenti in famiglia.

Conseguentemente allo stravolgimento epocale che abbiamo sperimentato, per fornire una risposta adeguata alla sempre più complessa realtà familiare e per allinearsi in modo massimamente efficiente ai bisogni sempre più diversificati di ciascun membro della famiglia e di quest'ultima nel suo insieme, è evidente come anche il sistema di tutela debba essere coinvolto in una coerente riforma.

Riforma questa che, in parte, ha già visto la luce come previsto dalla L. 206/2021 detta "Riforma Cartabia" dal nome dell'allora ministra della giustizia e che prevede una serie di rilevanti interventi nell'ambito del diritto di famiglia.

È quindi evidente che alla complessità della “materia familiare” corrisponde una sempre maggiore esigenza non solo di specializzazione dei professionisti chiamati ad accorrere a sostegno della famiglia in situazione di difficoltà, ma anche di una visione multidisciplinare.

Il nostro volume, composto da capitoli scritti da professionisti con diversa formazione, intende quindi offrire quella che le autrici e gli autori ritengono essere una imprescindibile visione d’insieme delle differenti discipline che si intrecciano tra di loro al fine di arginare o meglio trasformare, nel modo più efficace possibile, la fragilità familiare e traghettarla in una situazione positiva di miglioramento e potenziamento dei legami. Fragilità, quindi, intesa non nella sua staticità ma quale momento dinamico rispetto al quale l’esperto multidisciplinare riesce ad accompagnare il nucleo familiare a un livello diverso, attivando e supportando le risorse del nucleo medesimo ed, in particolare, degli adulti di riferimento.

È quindi attraverso una prospettiva specialistica che comprende le diverse discipline scientifiche che ruotano intorno alla fragilità familiare e l’introduzione e valutazione di interventi multidisciplinari, che si intende supportare la famiglia; in particolare, in quelle circostanze in cui la famiglia entra in contatto, in modo pieno di ambivalenze, con il Tribunale e i suoi attori per processi separativi conflittuali o altre manifestazioni relazionali disfunzionali (ad esempio, il maltrattamento). In questo incontro, desiderato e temuto al contempo, i membri familiari si attendono che venga *fatta giustizia nelle relazioni*, là dove il disordine degli affetti si è insinuato e con esso l’ingiustizia delle condotte (Gennari *et al.*, 2019), a supporto di quello che Scabini e Cigoli (2000) chiamano il “polo etico del familiare”.

Approccio questo che non può prescindere da competenze che permettono all’esperto di guardare la famiglia quale sistema relazionale, affettivo ed etico, in cui ciascun individuo è determinante nelle dinamiche della stessa e rispetto al quale la famiglia deve avere il virtuoso obiettivo di consentire la differenziazione di sé nella continuità dei legami. A tale riguardo si richiama il pensiero dello psichiatra Murray Bowen e collaboratori (1980), con la loro visione di famiglia come una rete interdipendente di relazioni in cui lo scopo della stessa è quello di aiutare i propri membri in quel lungo percorso, che dura l’intera vita dell’individuo (e addirittura la oltrepassa), di ricerca di un equilibrio tra l’appartenenza al gruppo, a una realtà, a un sistema di relazioni con la figura di riferimento e la separazione che consente lo sviluppo personale. La famiglia di origine è una risorsa cui attingere nel corso del lavoro clinico con le famiglie poiché le relazioni del singolo individuo sono influenzate da forze transgenerazionali. Da questa visione della famiglia è evidente che non si può lavorare *per e con* essa

senza distinguerne, dal punto di vista teorico scientifico, le sue dinamiche e la loro natura.

Sempre in un'ottica multidisciplinare delle relazioni familiari si iscrive il pensiero espresso dal magistrato, dott. Giuseppe Buffone, il quale affrontando la tematica di quella che lui definisce "funzione didattica" della sentenza del magistrato così si esprime:

"il giudice deve costantemente aggiornarsi, migliorarsi, formarsi; deve raffinare la tecnica di redazione e deve porre mano a un atto decisorio che sia non meramente sintetico ma completo" e ancora: "funzione didattica vuol dire qualità della decisione: il risparmio motivazionale avvantaggia solo l'estensore non certo anche i destinatari della decisione, interessati a ottenere un *decisum* resistente alla sempre viva possibilità di impugnazione. Qualità, lo si ricorda, non vuol dire perfezione o infallibilità; anzi, come scriveva Nietzsche, con un talento in più si è spesso più insicuri che con uno in meno: come il tavolo, sta meglio su tre che su quattro gambe. Qualità, allora, vuol dire diligenza, impegno e cura. Vuol dire essere giuristi mentre si è operatori del diritto. Vuol dire, forse, avere il coraggio di comportarsi saggiamente (*sapere audere*)" (Tratto da www.altalex.com/documents/news/2008/06/23/funzione-didattica-della-sentenza, consultato il 3 giugno 2023).

In quest'ottica è evidente come il sapere multidisciplinare sia un elemento fondamentale e imprescindibile per tutte le categorie professionali coinvolte nel sistema di tutela dei minori e conseguentemente delle famiglie che attraversano periodi di fragilità. Un magistrato che si limita a delegare le proprie decisioni a un consulente tecnico dal medesimo nominato non può considerarsi dirimente nel sistema di tutela ove la specializzazione significa proprio avere contezza dei diversi saperi che riguardano la fragilità familiare: delegare, senza conoscere quantomeno i criteri di base del sapere scientifico dell'Altro, non può più soddisfare le esigenze autentiche di tutela della famiglia nella sua complessità.

Si auspica quindi che, nell'immediato futuro, specializzazione significhi proprio questo: conoscere i criteri giuridico-scientifici in base ai quali si possa riconoscere il contenuto dell'accezione ormai tanto sdoganata di *superiore interesse del minore*, che necessariamente vive di un *autentico interesse* per il familiare. La delineazione della locuzione, infatti, contrariamente a quanto purtroppo spesso avviene nella aule dei tribunali, – lungi dal poter essere frutto di un apprezzamento discrezionale del magistrato o, peggio ancora, degli operatori altri che sono coinvolti nel sistema di tutela – deve fondarsi su solide basi scientifiche ed evidenze empiriche. Se ciò fosse già acquisito dai professionisti in sede di formazione, non ci imatteremmo in situazioni in cui l'allontanamento del minore è il primo e unico intervento del sistema giudiziario-sociale, che si attiva a tutela del

minore, così come non rischierrebbe di essere definitivo. Non ci sarebbero operatori che considerano l'allontanamento *sine die* una prassi che prevale sulla disciplina giuridica che sovrintende la famiglia e garantisce l'unità familiare come obiettivo principale; non ci sarebbero legali nominati quali curatori speciali dei minori che, non incontrando la famiglia né tantomeno il minore, presentano ai magistrati richieste che volgono alla brusca e ingiustificata interruzione dei legami tra genitori e figli, incidendo inesorabilmente sul destino e sulle vite di quella famiglia, pregiudicandole; non ci sarebbe forse nemmeno necessità di una riforma, come quella messa in cantiere dalla Ministra Cartabia e lodata da validissimi avvocati specializzati, che limita l'intervento della pubblica autorità e procedimentalizza, nel rispetto del principio del contraddittorio, l'allontanamento amministrativo delineato dall'attuale art. 403 c.c. e che sancisce l'obbligo del curatore speciale di incontrare il minore che dovrebbe tutelare.

Eppure di studi scientifici sulle relazioni familiari e l'importanza della loro conservazione e promozione per ciascun individuo, piccolo o grande che sia, ve ne sono numerosi. Un sociologo della famiglia di fama internazionale e Professore di sviluppo umano alla Cornell University e al Weil Cornell Medical College, Karl Pillemer (2021) nel suo recente libro *Famiglie strappate* alla domanda “Nella nostra società fluida e destrutturata, l'allontanamento familiare ha ancora una qualche importanza?”, l'autore parte dalla seguente considerazione:

A differenza di quanto accadeva in epoche precedenti, oggi la maggior parte delle persone non vive in grandi famiglie estese. In effetti, a causa dell'estrema mobilità della società, molte persone non vivono neanche molto vicine agli altri membri della famiglia. Il numero di divorzi, anche se negli Usa è diminuito negli ultimi anni, rimane comunque intorno al 40%. Nuove forme di relazione hanno ampliato la nostra idea di ciò che costituisce una “famiglia”: convivenze e nascite fuori dal matrimonio, matrimoni omosessuali, famiglie allargate, coppie che restano senza figli (p. 71).

La risposta che l'autore fornisce alla domanda non lascia, nonostante le premesse, alcun margine di dubbio: “sulla base delle mie ricerche e del lavoro di scienziati sociali e clinici, la risposta è decisamente affermativa: la famiglia conta ancora moltissimo. Ho capito che coloro i quali sono allontanati dalla propria famiglia provano una tristezza profonda” (p. 71), “vorrebbero riportare l'orologio indietro” (p. 71). Pillemer individua ciò che chiama le quattro minacce dell'allontanamento familiare, perché singolarmente e nel loro insieme costituiscono una minaccia per il benessere mentale, sociale e fisico dell'individuo. In primo luogo, l'allontanamento

agisce da fonte di stress, esaurendo le risorse psicofisiche di coloro che lo subiscono. Esso, inoltre, sconvolge gli schemi di attaccamento e, sul piano simbolico e fattivo, rappresenta un rifiuto sociale, contribuendo a generare ansia e insicurezza. In quarto luogo, sconvolge quelli che sono i legami più affidabili presenti nella nostra società: le relazioni familiari.

Secondo il sociologo, alla base delle quattro minacce sta un principio centrale: “la natura umana è tale per cui la nostra felicità dipende dalle relazioni sociali affidabili sicure e prevedibili; senza tali relazioni ci sentiamo persi” (Pillemer, 2021, p. 72).

L’affermazione di Bowlby (trad. it., 1999) per cui l’individuo ha la tendenza innata a ricercare la vicinanza delle figure di riferimento è una delle teorie più importanti sul comportamento umano. Numerosi studi in questo campo hanno dimostrato che ai diversi tipi di relazione di attaccamento corrisponde lo sviluppo di caratteristiche specifiche in termini di regolazione delle emozioni, capacità sociali, memoria autobiografica, funzione riflessiva e processi narrativi (Main, Kaplan, Cassidy, 1985; Oppenheim, Waters, 1995).

L’allontanamento familiare può essere un’esperienza traumatica. Gli effetti disorganizzanti e potenzialmente devastanti di un trauma non elaborato, la sofferenza emotiva, i danni indotti dallo stress sulle funzioni cognitive e i ricordi impliciti intrusivi possono essere trasmessi di generazione in generazione. La relazione tra trauma e attaccamento si osserva sia in bambini che hanno sviluppato modelli di attaccamento sicuro sia in coloro che mostrano un attaccamento insicuro. I primi, bambini che hanno subito traumi ma che sono in grado di creare e mantenere modelli rappresentazionali aperti e sicuri, hanno maggiore probabilità di gestire informazioni interpersonali in maniera più flessibile, di sviluppare relazioni interpersonali soddisfacenti e, in generale, adattamenti più positivi. Al contrario, bambini traumatizzati con modelli rappresentazionali insicuri possono più facilmente andare incontro a reazioni di forte stress, perché incapaci di condurre interazioni e stabilire relazioni interpersonali positive e supportive (Cicchetti, Toth, 1998). In altre parole, relazioni di attaccamento che forniscono al bambino esperienze associate a un senso di connessione emotiva e di sicurezza, sia all’interno della famiglia sia nell’ambito della comunità sociale, possono contribuire in maniera significativa allo sviluppo di modalità di adattamento più flessibili e funzionali di fronte alle avversità (Siegel, 2001).

Anche l’esperienza della separazione dei genitori può diventare un’esperienza traumatica per i figli, soprattutto se avviene in età precoce e, quindi, in un momento in cui il soggetto non ha ancora sviluppato la capacità di elaborare autonomamente le proprie esperienze. A tal proposito,

come si evince dalla letteratura, il rispetto e la legittimazione reciproca da parte dei genitori separati costituisce un fattore protettivo per il benessere dei figli (Cigoli, Giuliani, Iafrate, 2002; Molgora, Ranieri, Tamanza, 2014).

Infatti, la ricerca clinica concorda sul fatto che la separazione in sé non costituisce necessariamente un fattore patogeno per il minore; piuttosto, la persistenza o meno della conflittualità tra gli ex coniugi costituisce uno dei principali fattori responsabili della qualità della riorganizzazione delle relazioni familiari e dell'adattamento dei figli e delle figlie dopo la separazione coniugale.

Negli ultimi anni la cogenitorialità è stata oggetto di studio a livello internazionale (Feinberg, 2002, 2003; McHale *et al.*, 2000; Van Egeren, 2004; Van Egeren, Hawkins, 2004) e, riguarda il modo con cui i genitori lavorano insieme nel loro ruolo genitoriale (Feinberg, 2003). Gli studi sui genitori separati approfondiscono, da un lato, il tema della cogenitorialità o *coparenting*, che rappresenta la capacità dei genitori separati di collaborare e coordinare le decisioni riguardo ai figli e, dall'altro, la disponibilità dei genitori separati a consentire ai figli l'accesso all'altro genitore e alle famiglie di origine. Per il minore si potrebbe evidenziare un rischio evolutivo laddove vi è una scarsa o strumentalizzata cogenitorialità o un divieto di accesso alle proprie radici.

La normativa ribadisce con forza il diritto del minore a conservare rapporti significativi con ciascun genitore e il relativo ramo genitoriale e, per tale motivo, fondamentale diventa l'ascolto del minore per comprendere le motivazioni alla base di un eventuale rifiuto da parte o nei confronti di un genitore. D'altro canto, la L. 54/2006 va oltre l'individuazione del cosiddetto "genitore psicologo" (Goldstein, Freud, Solnit, 1973), in cui si cercava di individuare il genitore con cui il figlio ha un legame più forte: attualmente, il minore è protagonista attivo e viene ascoltato riguardo la nuova trasformazione familiare, i propri vissuti ed emozioni, sulla base della sua età e tenendo conto del suo interesse.

La letteratura clinica e psicosociale in questo campo pone in evidenza tre questioni: la necessità di predisporre modalità di ascolto idonee, considerando la vulnerabilità dei minori; la necessità di utilizzare in base all'età tecniche comunicative adeguate al livello linguistico e cognitivo; l'importanza di utilizzare una prospettiva sistemica che tenga conto di dinamiche invischianti e triangolative (Lubrano Lavandera, Malagoli Togliatti, 2011). Infatti, la presenza di una disfunzione nella relazione tra i coniugi così come l'essere coinvolto in dinamiche triangolari disfunzionali pongono il minore in una condizione di rischio in quanto egli diventa, suo malgrado, protagonista attivo del conflitto, spesso scegliendo ruoli disfunzionali, considerandoli la strategia migliore.

La consulenza tecnica di ufficio, spesso luogo dell'ascolto del minore, è intesa, in una prospettiva sistemica, come un intervento essenzialmente valutativo-diagnostico che si pone l'obiettivo di conoscere le dinamiche familiari e le competenze genitoriali. Un aspetto su cui si focalizza l'indagine è proprio la valutazione delle competenze genitoriali, cioè l'insieme dei comportamenti e risorse personali di un genitore che gli permettono di accompagnare il figlio nel suo processo di crescita, all'interno di una relazione connotata da accudimento, protezione e sostegno.

Sempre in un'ottica sistemica, la consulenza clinica sulla famiglia separata si pone invece come un intervento clinico conoscitivo delle dinamiche familiari per accompagnare la famiglia nel nuovo processo di riorganizzazione dei legami. Proprio perché le "risposte" al divorzio sono diverse, sia da parte dei bambini sia da parte degli adulti, l'intervento clinico sulla famiglia separata ha la finalità di individuare quali siano i fattori di rischio e di protezione, il modo in cui i singoli membri della famiglia si adattano alla nuova condizione e la loro capacità di resilienza (individuale e familiare).

Ne consegue la necessità di formare in maniera adeguata delle équipes *tutelanti* e *curanti*, secondo un approccio scientifico-multidisciplinare, al fine di evidenziare rischi e criticità nel processo di lavoro con le famiglie e aumentarne le risorse di cura. Tale approccio, nel volume da noi curato, prende forme diverse a seconda della natura e dell'ambito di intervento, ma poggia costantemente sulla convinzione che valga la fatica agire per recuperare/ricostruire le funzioni familiari, anche gravemente compromesse, ma pur sempre necessarie a mantenere le relazioni che sono la base dell'esistenza umana stessa.

Nel prosieguo del volume, la lettrice e il lettore saranno accompagnati attraverso diversi scenari di fragilità (non certo esaustivi), di ingiustizie e giustizia rese, in cui il corpo familiare mette a nudo il suo scheletro relazionale e si pone in attesa o si attiva alla ricerca di un supporto cui appoggiarsi in un nuovo orizzonte progettuale.

2. La consulenza tecnica di ufficio nei casi di ipotesi di ostacolo al diritto alla bigenitorialità del figlio

di Giovanni Battista Camerini, Marco Pingitore

1. Introduzione

Nei Tribunali italiani, all'interno dei contenziosi civili relativi a separazione e affidamento dei figli, si tende a utilizzare, probabilmente in maniera eccessivamente allargata, lo strumento della Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) per dirimere questioni che potrebbero essere risolte anche attraverso una rimodulazione dei tempi di frequentazione tra figlio e genitori ricorrendo, se necessario, a strumenti sanzionatori per i genitori inadempienti *ex artt. 614-bis e 709-ter c.p.c.* (Camerini, Pingitore, 2015).

In tutti i casi in cui la crisi di un legame di una coppia che abbia generato dei figli non si risolva attraverso un accordo tra genitori, il giudice chiamato a decidere dalle stesse parti dovrà valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori, oppure stabilire a quale di essi i figli sono affidati, nonché i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore. È in questo ambito che, quasi sempre dopo aver pronunciato provvedimenti temporanei e urgenti nella prima udienza con una immediata disciplina dell'affidamento e delle modalità di frequentazione, nella successiva udienza istruttoria il giudice dà corso alla nomina di un proprio esperto, il consulente tecnico di ufficio, che gli sarà di ausilio per individuare il miglior assetto dell'affidamento e delle modalità di frequentazione tra i figli ed entrambi i genitori.

L'indagine viene affidata a neuropsichiatri infantili, psicologi o psichiatri, iscritti nel registro dei consulenti presso il Tribunale, per verificare le capacità genitoriali di entrambi i genitori, ascoltare i figli e valutare il loro migliore interesse relativamente alle condizioni di affidamento e alla loro collocazione.

La consulenza tecnica d'ufficio è uno strumento che ha cominciato a essere sempre più utilizzato da quando, con la riforma del diritto di fami-

glia del 2006, le disposizioni di legge (art. 337-ter, comma 1 c.c.) hanno reso centrale il diritto del minore di mantenere rapporti significativi con tutti e due i genitori, anche se separati, anzi proprio perché separati tra loro. La riforma sull'affidamento condiviso (Legge n. 54 del 2006) ha sostituito il regime ordinario previgente di affidamento monogenitoriale dei figli ponendo l'attenzione sul diritto del minore, anche in situazioni di crisi familiare, a mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori, esercitando il *diritto alla bigenitorialità* e così introducendo in Italia quanto sancito sia dalla Conv. di N.Y. sia dall'art. 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea di Nizza (2000). Tale diritto evidenzia la necessità che il minore, dopo la separazione genitoriale, possa continuare a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione e istruzione, conservando altresì i rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale. Si tratta di un principio ritenuto un cardine del processo della crisi della famiglia, tanto che l'affidamento esclusivo costituisce una deroga e avviene solamente nei casi in cui sia comprovato che l'altro genitore si renda responsabile di comportamenti gravemente pregiudizievoli.

Nella pratica psicoforense è possibile riscontrare numerosi contenziosi in cui potrebbe essere sufficiente ristabilire la frequentazione figli-genitori, seppur in presenza di forte conflitto tra i membri della famiglia divisa. In questi casi non sarebbe necessaria una CTU, ma il solo giudizio del Tribunale (Pingitore, Camerini, 2021; Pingitore, Mirabelli, 2021).

La CTU potrebbe, invece, risultare indispensabile nei casi più complessi, ad esempio innanzi al rifiuto di un figlio di incontrare uno dei due genitori.

Queste situazioni sono molto frequenti e sono state descritte da un'abbondante letteratura specialistica.

Diversi ricercatori e professionisti dell'ambito psicologico-clinico e forense hanno sviluppato alcuni modelli teorici per spiegare sia i comportamenti di figli e genitori che si trovano a vivere queste situazioni di rifiuto, sia le cause del rifiuto stesso, che solitamente avviene in modo netto e astioso da parte del figlio contro un genitore con il quale aveva precedentemente una relazione positiva. Quest'ultimo elemento, insieme all'assenza di violenze o maltrattamenti subiti per mano del genitore rifiutato, sostanziano il fenomeno della cosiddetta alienazione genitoriale. Nella letteratura più recente questo fenomeno è descritto come una dinamica familiare nella quale un genitore (detto "preferito" o "alienante") mette in atto comportamenti (detti "strategie di alienazione") che possono favorire nel figlio un rifiuto ingiustificato e sentimenti di disaffezione verso l'altro genitore (detto "bersaglio", "rifiutato" o "alienato"). Non tutti i figli esposti a questi comportamenti cedono alla pressione di rifiutare un genitore, ma quando

accade essi esibiscono specifici comportamenti che rivelano l'alienazione genitoriale. Questi figli sono detti "alienati" (Verrocchio *et al.*, 2018).

Alcuni confondono ancora l'"alienazione genitoriale" con la "sindrome da alienazione genitoriale", spesso abbreviata in PAS (*Parental Alienation Syndrom*) e per questo sostengono che il fenomeno non sia riconosciuto dalla "comunità scientifica", cioè dagli studiosi di psichiatria e psicologia. Si tratta di un grosso errore che però contiene un fondo di verità. Infatti, il rifiuto di avere rapporti con un genitore, la cosiddetta alienazione genitoriale, non corrisponde a una "sindrome", cioè a una malattia, ma è un processo relazionale che coinvolge padre, madre e figlio nel quale si può assistere a una serie di comportamenti che sfociano in un rifiuto netto, categorico e ingiustificato del figlio nei confronti di uno dei due genitori. Tutto questo non ha nulla a che fare con problemi psichiatrici o psicopatologici delle persone coinvolte, ma corrisponde piuttosto a un "fenomeno", ovvero a un processo psicologico che riguarda le loro relazioni.

La comunità scientifica riconosce e si occupa in realtà da tempo di questo fenomeno. Nel DSM-5-TR, ovvero il manuale internazionale che racchiude tutti i disturbi mentali, si parla implicitamente di alienazione genitoriale in quelli che sono definiti come *Problemi relazionali*, inseriti all'interno delle *Altre condizioni che possono essere oggetto di attenzione clinica*, cioè psicologica o psichiatrica. Di queste condizioni fanno parte anche l'abuso e la trascuratezza, che come l'alienazione non rappresentano delle malattie mentali. Tutte queste condizioni possono però richiamare l'attenzione di uno psicologo o di uno psichiatra oppure possono influenzare l'andamento di un disturbo mentale di un paziente.

Dunque un "problema relazionale" non viene considerato una vera e propria malattia mentale, poiché si riferisce a una relazione che coinvolge due o più persone.

È di recente pubblicazione un contributo di Herman *et al.* (2022) a tale riguardo:

La teoria e la ricerca hanno descritto i processi di sviluppo che portano a relazioni genitore-figlio danneggiate, come quelle che si verificano durante un divorzio. Tuttavia, alcuni studiosi contestano lo *status* scientifico della letteratura sui bambini che formano alleanze malsane con un genitore contro l'altro, definita alienazione parentale (PA). Questa revisione completa della letteratura mette alla prova le descrizioni concorrenti della letteratura sulla PA. Accedendo a quattro database elettronici, abbiamo identificato 213 documenti con dati empirici sulla PA pubblicati in 10 lingue fino a dicembre 2020. I risultati hanno confermato che lo stato attuale della borsa di studio sulla PA soddisfa tre criteri di un campo di indagine scientifica in maturazione: una letteratura in espansione, uno spostamento verso studi quantitativi e un crescente corpo di ricerca che mette alla prova le ipotesi

generate dalla teoria. Quasi il 40% della letteratura sull'AP è stata pubblicata dal 2016, stabilendo che la ricerca sull'AP è andata oltre una fase iniziale di sviluppo scientifico e ha prodotto una base di conoscenza scientificamente affidabile. Questa revisione della letteratura documenta il valore di molteplici metodologie di ricerca per questa base di conoscenza. Inoltre, il crescente corpo di ricerca descritto in questa recensione migliora la nostra comprensione dell'associazione tra conflitto interparentale e rottura delle relazioni genitore-figlio nelle famiglie in cui il conflitto influenza in modo differenziato la relazione e il comportamento dei bambini nei confronti di ciascun genitore.

Anche la legge si occupa implicitamente di questo fenomeno quando, nell'art. 337-ter c.c., si stabilisce che: “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti (*cioè i nonni*) e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. Il genitore che ostacola la frequentazione tra il figlio e l'altro genitore pone in essere comportamenti che violano questo diritto fondamentale del figlio stesso.

2. La metodologia

Nei casi di separazione e affidamento sarebbe sempre utile, da parte dell'esperto incaricato dal Giudice, svolgere le indagini seguendo una metodologia specifica e adeguata al contesto. Di seguito, viene proposto un esempio di indice da utilizzare come guida di una CTU nei casi di ipotesi di ostacolo al diritto alla bigenitorialità del figlio:

- **incarico**, in cui indicare i quesiti posti dal Giudice in sede di giuramento;
- **cronologia**, in cui riportare le date in cui si sono svolte le operazioni peritali;
- **metodologia**, in cui riportare i riferimenti psicoforensi a cui si ispira il consulente;
- **resoconti dei colloqui**, in cui vengono sintetizzati stralci di tutti i colloqui effettuati;
- **stato di salute del figlio**, parte essenziale della CTU, in cui è presente una disamina dettagliata delle condizioni di salute del figlio;
- **considerazioni conclusive**, in cui è riportata una panoramica generale delle dinamiche relazionali di quello specifico sistema familiare, nonché le motivazioni che hanno portato il consulente tecnico d'ufficio (CTU) alle conclusioni;
- **risposta ai quesiti**, in cui vengono riportate le valutazioni del CTU in merito ai quesiti posti dal Giudice.

Se nei casi in cui è prevista la valutazione della capacità d'intendere e volere e la pericolosità sociale è unanime l'impiego di un quesito peritale "standard", nella maggioranza dei Tribunali italiani questo non sembra verificarsi nell'ambito delle consulenze riguardanti i minori, nello specifico nei casi di violenza sessuale (in ambito penale) e separazione e affidamento (in ambito civile).

Nell'ambito civile sembra verificarsi, attualmente, una vera e propria "anarchia metodologica" grazie alla quale i Tribunali, talvolta, delegano al CTU una serie di attività istruttorie tramite cui effettuare una valutazione sulla coppia genitoriale allargata alle "personalità", lasciando, invece, sullo sfondo i figli. Non risulta infatti esserci una posizione condivisa riguardo al concetto di "capacità genitoriale".

Un cambio di prospettiva risulta necessario per ridurre al minimo il rischio di consulenze tecniche effettuate alla stregua di una mera indagine clinica sui genitori, in cui vengono acquisite le informazioni anamnestiche più disparate e superflue.

Alla luce di queste riflessioni, si propone una struttura della consulenza da utilizzare anche nei casi di ipotesi di rifiuto del figlio di frequentare uno dei due genitori, con la doverosa premessa che non è possibile stabilire *ex ante* un'impostazione metodologica da seguire rigorosamente, ma è necessario pianificare le procedure caso per caso. Questa la struttura:

- colloquio consulente tecnico d'ufficio (CTU)/consulenti tecnici di parte (CCTTPP);
- colloquio con la coppia genitoriale;
- colloqui individuali con i genitori;
- colloquio con il figlio (in base all'età);
- colloquio familiare (figlio-padre-madre);
- colloqui congiunti (figlio-madre/figlio-padre);
- colloquio di restituzione con la coppia genitoriale.

Di seguito, verranno utilizzati per semplicità le definizioni "genitore preferito" e "genitore rifiutato" anche se solo al termine dell'*iter* valutativo si può giungere a una valutazione esaustiva riguardante il motivo del rifiuto.

Colloquio CTU-CCTTPP

Obiettivi:

- illustrare ai consulenti di parte la metodologia utilizzata dal CTU nel contesto specifico.

Colloquio con la coppia genitoriale

Obiettivi:

- acquisire una sintesi della storia familiare che ha portato alla separazione;
- valutare le dinamiche relazionali e i comportamenti dei genitori;
- valutare le risorse e i limiti di coppia;
- acquisire e confrontare le rispettive aspettative riguardo la CTU.

Possibili domande da effettuare:

- Quali sono le tappe principali della vostra storia di coppia?
- Come mai siete arrivati fino a questo punto?
- Come mai vostro figlio non vuole vedere il genitore X?
- Come mai vostro figlio non vuole vedere nemmeno i familiari/parenti del genitore X?
- Cosa fa il genitore Y per aiutare il figlio a relazionarsi con il genitore X?
- Scambio di ruoli: che cosa fareste al posto dell'altro?
- Quali sono le vostre aspettative rispetto alla CTU e al contenzioso civile?
- Qual è la vostra richiesta al Giudice?
- Che cosa chiedete a vostro figlio?
- Che cosa chiedete l'uno all'altro?

Interrogativi da porsi:

- Qual è l'“incastro psicologico” di questa coppia?
- Quale potrebbe essere la percezione del figlio rispetto a questi genitori?
- Considerata questa coppia genitoriale, quale potrebbe essere il punto di vista del figlio rispetto a questa situazione?
- Quale dei due genitori potrebbe essere percepito dal figlio come quello più protettivo e più forte?
- Se fossi il figlio, mi fiderei di questi genitori? E perché?
- Il genitore rifiutato appare concentrato sul figlio o sull'altro genitore?
- Il genitore rifiutato tende ad attaccare e colpevolizzare l'altro genitore?
- Il genitore preferito potrebbe ostacolare il rapporto tra il figlio e l'altro genitore?

Possibili errori:

- concentrare eccessivamente l'indagine sulla storia di coppia, sui rispettivi vissuti e sul motivo della loro separazione;
- concentrarsi sulle motivazioni che hanno portato al concepimento del figlio e sulla valutazione della personalità dei genitori. Non sussiste infatti una diretta correlazione tra la personalità di un genitore e le

sue capacità. Si tratta, piuttosto, di valutare il livello di competenze in rapporto a uno standard ritenuto “critico” e che determina, se non raggiunto, una “incapacità” alla stregua di un vizio di mente, un’incapacità naturale, un’inidoneità a rendere testimonianza.

Colloqui individuali con i genitori

Obiettivi:

- acquisire e approfondire le aspettative personali rispetto al caso;
- valutare risorse e limiti personali;
- valutare la disponibilità di un genitore nei confronti dell’altro.

Colloquio con il genitore preferito

Possibili domande da effettuare (oltre all’eventuale approfondimento dei contenuti emersi durante il primo colloquio di coppia):

- Come mai suo figlio non vuole vedere l’altro genitore?
- Come mai suo figlio non vuole vedere nemmeno i familiari dell’altro genitore?
- Qual era il rapporto con suo figlio e l’altro genitore?
- Come descriverebbe il rapporto con suo figlio?
- Lei come si comporta di fronte al rifiuto di suo figlio di vedere l’altro genitore? Cosa gli dice?
- Che cosa fa per agevolare il rapporto tra suo figlio e l’altro genitore?
- Che cosa dovrebbe fare l’altro genitore?
- Che cosa dovrebbe fare suo figlio?
- Che cosa dovrebbe fare lei?
- Qual è la sua responsabilità in questa vicenda giudiziaria?
- Suo figlio potrebbe essere, anche involontariamente, influenzato dalla sua volontà?
- Lei si fida di suo figlio? E suo figlio si fida di lei?
- Lei si fida dell’altro genitore? E suo figlio si fida di lui?
- Se suo figlio decidesse di andare a vivere con l’altro genitore?
- Se il Giudice dovesse decidere di affidare il figlio all’altro genitore, o di collocarlo prevalentemente presso di lui?
- Se suo figlio incontrasse l’altro genitore in CTU, che cosa potrebbe accadere? Lei come si comporterebbe?

Interrogativi da porsi:

- Quale potrebbe essere la percezione del figlio riguardo a questo genitore?
- Quali dinamiche relazionali si possono ipotizzare tra i vari soggetti?
- Qual è la sua modalità comunicativa?
- Potrebbe aver instaurato un rapporto simbiotico/fusionale con il figlio?